



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 204

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bet, Cecchetto, Cestari, Dolfìn, Favero, Puppato, Sandonà, Scatto, Sponda, Vianello, Zecchinato, Andreoli, Centenaro, Cestaro, Rigo, Venturini, Bozza, Finco, Pan e Giacomìn

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 maggio 2023.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE

Relazione:

Con la presente proposta di legge, la Regione del Veneto promuove la partecipazione, l'iniziativa e il sostegno dei soggetti privati nella realizzazione di progetti che perseguono uno o più effetti positivi per il territorio regionale, in termini, sociali, culturali o ambientali, in conformità anche con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo Sviluppo Sostenibile. Si vuole così rafforzare il principio di sussidiarietà; principio che, alla luce di una rinnovata responsabilità sociale d'impresa, indica il coinvolgimento delle imprese nella realizzazione di progetti a beneficio comune sull'intero territorio regionale.

Gli attori della presente legge sono dunque le imprese che realizzano investimenti ESG ossia aventi finalità di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e qualità della governance aziendale (denominate imprese ESG) e in particolare le società benefit che, così come definite dalla legge nazionale n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune.

Gli interventi di responsabilità sociale d'impresa sono in continua crescita: come evidenziato da un'indagine dell'Osservatorio Socialis, il 96% delle aziende italiane con almeno 80 dipendenti ha svolto iniziative legate agli ambiti ESG e la media di spesa/investimento nel 2021 è stata più di 280 mila euro, con un incremento del 17% rispetto al 2019. Il 40% delle suddette iniziative si colloca sul territorio nazionale e il 36% avviene proprio nelle aree vicine alla sede dell'impresa (fonte: 10° Rapporto sull'impegno sociale delle aziende in Italia). In aggiunta, si evidenzia che nella sola Regione del Veneto vi sono 234 società benefit.

La Regione del Veneto incentiva questa nuova concezione di business in cui allo sviluppo economico delle imprese si affianca l'uso responsabile delle risorse umane e naturali e la capacità di soddisfare anche istanze sociali. Ogni impresa produce un impatto sul territorio in cui opera e, allo stesso tempo, le scelte strategiche dell'impresa sono influenzate dal contesto socio-ambientale di riferimento. Questa interdipendenza mette in luce come investire in modo sostenibile e operare con finalità di beneficio comune possa portare ad un aumento sia della redditività per l'impresa che del benessere per la collettività.

Gli altri attori della presente legge sono i "Soggetti beneficiari" che propongono progetti con finalità di beneficio comune sul territorio regionale. Tra i soggetti beneficiari rientrano: i soggetti pubblici, tra cui la Regione e gli enti locali nonché i soggetti in convenzione e/o partenariato con le pubbliche amministrazioni.

L'importanza e l'innovazione della presente proposta di legge consistono nell'attribuire alla Regione del Veneto un ruolo attivo di promozione e coordinamento, in modo da fornire gli strumenti più adeguati a mettere in rete le società benefit e le imprese ESG con i soggetti beneficiari. La Regione del Veneto persegue così un duplice obiettivo: da un lato, agevola le società benefit e le imprese ESG nello scegliere tra un variegato ventaglio di progetti a beneficio comune su cui investire e, dall'altro, canalizza le risorse e l'iniziativa delle società benefit e delle imprese ESG in investimenti e progetti che avranno un

impatto positivo sulla comunità e sul territorio del Veneto. In un momento storico in cui le risorse pubbliche sono scarse, questo nuovo sistema mira ad indirizzare le risorse dei privati verso progetti utili al territorio, evitando dispersioni di risorse e migliorando la qualità stessa dei progetti.

La presente proposta si articola come segue:

- *gli articoli 1 e 2 esplicitano rispettivamente le finalità della legge e le definizioni di “società benefit”, “imprese ESG”, “beneficio comune” e “progetto a beneficio comune”;*
- *l’articolo 3 individua gli attori della presente legge: le società benefit e le imprese ESG che operano sul territorio regionale nonché i soggetti beneficiari;*
- *l’articolo 4 prevede l’istituzione di un elenco regionale delle società benefit;*
- *l’articolo 5 prevede invece l’istituzione di un Registro dei progetti a beneficio comune proposti dai soggetti beneficiari. Il Registro è pubblicato in una piattaforma digitale attivata dalla Giunta regionale e dunque a disposizione di società benefit e imprese ESG che intendano realizzare progetti sul territorio regionale;*
- *l’articolo 6 dispone le azioni che intraprende la Regione: favorire la realizzazione dei progetti a beneficio comune e monitorare la loro realizzazione sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti beneficiari, dalle società benefit e dalle imprese ESG;*
- *l’articolo 7 prevede l’attivazione di una piattaforma digitale per rendere accessibile l’elenco delle società benefit, il registro dei progetti a beneficio comune e l’elenco dei progetti realizzati con il relativo impatto sul territorio. La piattaforma ha inoltre lo scopo di mettere in rete tra loro le società benefit e le imprese ESG con i soggetti beneficiari. Sempre l’articolo 7 prevede poi che i soggetti beneficiari rendano adeguata pubblicità ai progetti a beneficio comune realizzati, ad esempio mediante affissione di targa o informativa alla stampa;*
- *l’articolo 8 contiene una clausola valutativa: la Giunta Regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione comprensiva di un elenco dei progetti a beneficio comune realizzati e del loro impatto sul territorio;*
- *l’articolo 9, infine, contiene la norma finanziaria con cui si dà atto che gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono quantificati in euro 200.000.*

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui al comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 5 della legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012, promuove la partecipazione, l'iniziativa e il sostegno dei soggetti privati nella realizzazione di progetti a beneficio comune.

2. La Regione del Veneto, in conformità con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ai sensi della Risoluzione ONU del 25 settembre 2015, e nell'ambito della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata con deliberazione consiliare n.80 del 20 luglio 2020, riconosce e valorizza le finalità di beneficio comune, perseguite dalle società benefit e dalle imprese ESG, operanti sull'intero territorio regionale a sostegno dei soggetti beneficiari.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "Società benefit": le società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, ai sensi del comma 376 dell'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2015, n.208.

b) "Imprese ESG": le imprese che redigono la Rendicontazione di sostenibilità così come disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 di attuazione della direttiva 2014/95/UE e nelle more del recepimento della direttiva 2022/2464/UE, ovvero che, anche se non obbligate, realizzano investimenti ESG aventi finalità di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e qualità della governance aziendale.

c) "Beneficio comune": il perseguimento di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, ai sensi del comma 376 dell'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2015, n.208.

d) "Progetto a beneficio comune": il progetto, l'iniziativa ovvero ogni altra attività avente finalità di beneficio comune.

Art. 3 - Attori.

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione della presente legge, coinvolge i seguenti attori:

a) le società benefit che operano sul territorio regionale;

b) le imprese ESG che operano sul territorio regionale;

c) i soggetti pubblici, tra cui la Regione e gli enti locali, nonché altri soggetti in convenzione e/o partenariato con le pubbliche amministrazioni, proponenti progetti a beneficio comune sul territorio regionale, di seguito denominati "soggetti beneficiari".

Art. 4 - Elenco regionale delle società benefit.

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle società benefit a cui possono iscriversi le società di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 3. La Giunta regionale ne disciplina il funzionamento, le modalità e le procedure per l'iscrizione, anche per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 7.

2. L'elenco è pubblicato nella piattaforma digitale di cui all'articolo 7, ed è suddiviso quantomeno per territorio e contiene, altresì, le informazioni utili per contattare le società benefit.

Art. 5 - Registro dei progetti a beneficio comune.

1. La Giunta Regionale istituisce, presso la struttura regionale competente, il Registro dei progetti a beneficio comune da realizzare sul territorio regionale, a disposizione delle società benefit e delle imprese ESG.

2. I soggetti beneficiari comunicano annualmente alla Regione i progetti a beneficio comune per la formazione del Registro.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni per il funzionamento e la tenuta del Registro, anche per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 7.

4. Il Registro è pubblicato nella piattaforma digitale di cui all'articolo 7 ed è suddiviso quantomeno per territorio. Nel Registro sono evidenziati i progetti a beneficio comune afferenti alle linee di intervento della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata con deliberazione consiliare n.80 del 20 luglio 2020.

5. I soggetti beneficiari comunicano annualmente alla struttura regionale competente le risultanze dei progetti a beneficio comune iscritti al Registro.

6. Le società benefit e le imprese ESG, che aderiscono ai progetti a beneficio comune di cui al comma 1, inviano alla struttura regionale competente una relazione concernente la realizzazione di tali progetti.

Art. 6 - Azioni.

1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, intraprende le seguenti azioni:

a) favorisce la realizzazione dei progetti a beneficio comune iscritti al Registro di cui all'articolo 5, facilitando altresì la comunicazione, anche per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 7, tra le società benefit, le imprese ESG e i soggetti beneficiari;

b) monitora, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 5, la realizzazione dei progetti a beneficio comune iscritti al Registro di cui all'articolo 5 e predispone una relazione annuale, comprendente l'impatto sul territorio di ciascuno di essi.

2. La Giunta regionale definisce il coordinamento e l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 nonché le altre attività di cui alla presente legge.

Art. 7 - Pubblicità e piattaforma digitale.

1. Al fine di garantire accessibilità, trasparenza e pubblicità, la Giunta regionale attiva una piattaforma digitale per mettere in rete le società benefit e le imprese ESG con i soggetti beneficiari.

2. Tramite la piattaforma digitale, è pubblicato, altresì, l'elenco dei progetti a beneficio comune realizzati nonché l'impatto sul territorio di ciascuno di essi.

3. I soggetti beneficiari, salvo diversa volontà delle società benefit e delle imprese ESG, rendono adeguata pubblicità ai progetti a beneficio comune realizzati, mediante iniziative consone alla specificità dei medesimi, quali affissione di targa, informativa alla stampa, coinvolgendo per quanto possibile le società benefit e le imprese ESG.

Art. 8 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, con cadenza annuale, la relazione di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 6.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7 quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Attori.	3
Art. 4 - Elenco regionale delle società benefit.....	4
Art. 5 - Registro dei progetti a beneficio comune.....	4
Art. 6 - Azioni.....	4
Art. 7 - Pubblicità e piattaforma digitale.	4
Art. 8 - Clausola valutativa.....	5
Art. 9 - Norma finanziaria.....	5